

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

# Il "dipendente" può attendere, il "professionista" no

Mauro Gnaccarini  
Responsabile Ufficio Legale

## Una soluzione plausibile

**L**il 29 novembre 2009 sono entrate in vigore le disposizioni del decreto legge 185/08 in materia di posta elettronica certificata (PEC). Quanto disciplinato dall'art. 16 co. 7 circa l'obbligo per tutti i professionisti iscritti in albi professionali di dotarsi di casella PEC ha sollevato non poche perplessità soprattutto presso i veterinari dipendenti e in particolare fra coloro i quali non esercitano alcuna attività al di fuori di quella istituzionale. Poiché la norma in questione, nel nostro caso, non sembrava potersi leggere disgiuntamente da quanto dalla stessa previsto all'art. 16 bis comma 6, e considerato che il DPCM 6/5/09 ha definito specifiche modalità applicative in particolare all'art. 9, tuttavia senza risultare esplicitamente chiarificatore relativamente alle succitate perplessità, si è ritenuto opportuno chiedere un parere allo Studio legale Zuccarello - Monacis convenzionato con la Segreteria nazionale (pubblicato di seguito e presente nella specifica area riservata del sito [www.sivemp.it](http://www.sivemp.it)). Il parere illustra e conferma come la Pubblica amministrazione (PA), dovendo comunicare con i propri dipendenti mediante casella PEC (dl 185/08 art. 16 bis co. 6), debba attribuire a questi il necessario strumento operativo (DPCM 6/5/09 art. 9); e come, alla luce di tale previsione,

risulterebbe del tutto irragionevole che i dipendenti che non svolgano attività libero-professionale debbano dotarsi di una casella PEC ulteriore rispetto a quella che già la PA è tenuta a fornire. Né avrebbe alcuna ragionevolezza l'eventuale richiesta posta ai medesimi di dotarsi di propria PEC "professionale" in attesa dell'adempimento alla norma da parte della PA eventualmente ritardataria. D'altra parte, anche le informali indicazioni operative apparse sul sito della "Funzione pubblica" il primo dicembre sembrano confermare che il "professionista" interessato dal menzionato obbligo sarebbe il soggetto che, anche se dipendente della PA, operi - ovvero "si ponga" anche senza esercitare - sul mercato in qualità di esercente una libera professione regolamentata. Appare pertanto attualmente plausibile (al 21 dicembre 2009, data di redazione) che il veterinario dipendente (che svolga esclusiva attività istituzionale senza nemmeno aver richiesto/ottenuto l'autorizzazione allo svolgimento di attività libero professionale *intra moenia*) possa attendere l'assegnazione della casella certificata da parte della propria Amministrazione e comunicare quindi gli estremi all'Ordine di appartenenza non appena assegnata.

Torino, 20 novembre 2009

Spettabile  
SIVeMP  
Segreteria Nazionale  
Ufficio Legale

**Parere legale in merito all'obbligo giuridico per i dipendenti di un'Amministrazione iscritti in un albo professionale - e che svolgono attività libero professionale - di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).**

Ai sensi dell'art. 16, comma 7, del d.l. n. 85 del 2008 (entrato in vigore il 29 novembre 2008), convertito con modificazioni dalla l. 28 gennaio 2009, n. 2, «Tutti i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata [entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto]». La disciplina normativa non specifica peraltro i termini utilizzati, in particolare cosa debba intendersi, al fine dell'obbligo di comunicare l'indirizzo di posta elettronica certificata, per «professionista» (se tutti gli iscritti oppure gli iscritti che esercitano anche attività libero professionale).

L'ambiguità della norma si manifesta con riferimento ai soggetti che - pur iscritti in un albo professionale - sono dipendenti di una pubblica Amministrazione e non svolgono alcuna attività libero professionale e che devono essere destinatari di una casella di posta certificata, fornita direttamente dall'Amministrazione di appartenenza (cfr. art. 9 del DPCM 6 maggio 2009).

In questa circostanza, una lettura ragionevole delle disposizioni - orientata alla *ratio* complessiva della disciplina normativa in materia, tesa a realizzare i principi dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa (cfr. art. 27 l. n. 3 del 2008) - sembra escludere che il dipendente (che non svolga attività libero professionale) iscritto in un albo sia costretto a dotarsi di due caselle di posta certificata: una da comunicare al proprio ordine; l'altra obbligatoria per le comunicazioni e notificazioni provenienti dall'Amministrazione di appartenenza (cfr. art. 16 bis, comma 6, d.l. 85 del 2008).

Sembra infatti più ragionevole ritenere che il dipendente, nel momento in cui sia dotato di casella di posta elettronica certificata da parte dell'Amministrazione, provveda a comunicarla al proprio ordine.

**Avv. Lucia Monacis**

## Tutela Legale

L'ufficio legale del SIVeMP, diretto dal dottor Mauro Gnaccarini, formula gratuitamente pareri legali agli iscritti al SIVeMP che ne facciano richiesta scritta, a mezzo fax o all'indirizzo e-mail: [tutelalegale@sivemp.it](mailto:tutelalegale@sivemp.it) inviati per il tramite del segretario aziendale, relativamente all'applicazione del Contratto collettivo nazionale di lavoro, alle norme concorsuali della Dirigenza medica e veterinaria del SSN, e alla normativa "lavoristica" di settore.

Per i soli Segretari Regionali è reso inoltre disponibile un servizio di consulenza urgente telefonica, attivo nella giornata di giovedì (ore 10,00 - 16,00), contattando il dottor Gnaccarini che, fra le ore 10,30 e le 12,00, può anche fruire della consultazione immediata dell'Avvocato dello Studio legale convenzionato. Sul sito [www.sivemp.it](http://www.sivemp.it) è inoltre consultabile la sezione "Legislazione" e sono a disposizione degli iscritti al SIVeMP, registrati al sito, i servizi "Esperto risponde", "Pareri" e " Sentenze".